

ACC: AV ... ROMAGNA
Sanitaria
Ravenna
0074851
06/04/2016
Cl. Sc. N. Fc. lo

ACCORDO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
TRA L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E LA STRUTTURA
" Poliambulatorio privato Kura Imaging s.r.l." Cl. Sc. N. Fc. lo
PERIODO: 1.3.2016-31.8.2016

TRA

- **l'Azienda USL della Romagna** (Committente) con sede legale in Via De Gasperi n. 8 Ravenna, (CF e P.IVA 02483810392), rappresentata dalla dott.ssa Manini Manuela in forza di specifico mandato conferito dal Direttore Generale con **delibera n° 98 del 10/03/2016** pubblicata in data 11/03/2016

e

- **la Struttura "Poliambulatorio privato Kura Imaging s.r.l."** (Fornitore) con sede legale in Cesena Via Leopoldo Lucchi 135 (P.IVA 03972410405), rappresentata legalmente dal Sig. Mambelli Luca;

stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Costituisce oggetto del presente accordo la fornitura di prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale, indicate nel dettaglio nel piano di committenza di cui all'art. 3, a favore di assistiti residenti nei territori di competenza della AUSL della Romagna, in specifico a favore della popolazione residente nel Distretto di Cesena-Valle Savio e nel Distretto Rubicone, erogata presso le seguenti sedi:

- Cesena, Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521, accreditata con determina n° 13578 del 16/10/2015 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali per le branche di specialistica oggetto del presente contratto;

ART. 2 Validità dell'accordo

Il presente contratto ha validità dall'1.3.2016 al 31.8.2016

Qualora nel corso di validità del contratto intervengano modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali, il volume massimo di prestazioni stabilite si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di budget indicati, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato.

Sono inoltre fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che si renderanno necessarie a seguito di nuove disposizioni nazionali e regionali, o tra le parti, nonché a seguito di modifiche alla normativa in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria.

La validità dell'accordo è altresì condizionata dalla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della struttura (punto 8 DGR n. 53/2013).

La parte committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal Codice Civile.

Art. 3 Piano di committenza

Le prestazioni oggetto di fornitura sono elencate nel Piano di committenza allegato costituente parte integrante e sostanziale il presente contratto (All. A), sottoscritto dai rispettivi contraenti, contenente anche eventuali specifiche tecniche di dettaglio operativo per la messa in opera della fornitura.

Art. 4 Tariffe e budget

Alle prestazioni negoziate sono applicate le tariffe riportate nel nomenclatore regionale aggiornate da ultimo con D.G.R. n°1906/2011 e s.m.i..

Il corrispettivo economico complessivo del Piano di Committenza, si quantifica in complessive € 41.214,80 al lordo (n° 232 prest X tariffa NTR 177,65).

Il suddetto importo è da ritenersi "vincolante" quale tetto massimo non superabile.



Un eventuale fatturato lordo superiore sarà oggetto di contestazione e di relativa richiesta di nota di accredito.

Il Fornitore dovrà applicare alle prestazioni erogate lo sconto pattuito pari al 43%.

Qualora nel corso di validità temporale del presente contratto, in relazione al monitoraggio dei tempi di attesa, si evidenzino ulteriori fabbisogni, questi saranno oggetto di espressa richiesta formale preventiva integrativa da parte dell'Azienda Usl, nel rispetto della programmazione economica complessiva per l'anno 2016.

Art. 5 Accesso alle prestazioni specialistiche erogate in regime SSN (da rivedere)

I cittadini possono accedere alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dai produttori privati nell'ambito delle branche connesse al loro accreditamento e loro commissionate.

Forme di accesso alle prestazioni specialistiche erogate in regime SSN:

A) Forma ordinaria: è quella del Centro Unico di Prenotazione. Il Fornitore accetta il paziente munito di prescrizione compilata sul ricettario SSN e/o ricettario SASN.

B) Forma straordinaria e transitoria: nelle more della attivazione di un'unica anagrafe assistiti e della omogeneizzazione degli applicativi su tutti i territori della Ausl della Romagna, al fine di consentire equità di accesso alle prestazioni in committenza a tutti i cittadini, è consentita la prenotazione diretta presso la struttura effettuata dal cittadino residente in territorio della Azienda Usl della Romagna diverso da quello dei cittadini residenti del Distretto di Cesena- Valle del Savio e Distretto del Rubicone munito delle prescrizioni mediche di cui alla lettera a). A tal riguardo si stabilisce un tetto economico non superiore, in ogni caso a € 1.776,50 al lordo del ticket e dello sconto pattuito pari al 43%; qualora la struttura in corso d'opera evidenzii un maggior afflusso di utenti tramite codesto canale di accesso diretto, è tenuta a darne comunicazione immediata al committente.

Tale quota riservata ai cittadini di altri territori dell' AUSL Romagna è altresì rappresentata nel piano di committenza allegato (ALL. A).

Art. 6 Prenotazione e agende

Il Fornitore concorda con l'Azienda le varie agende di prenotazione e si attiene alle modalità di apertura delle stesse.

Il Fornitore si impegna a garantire l'offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo nel corso di validità del contratto una fornitura costante e stabile. L'Azienda si riserva la facoltà di intervenire sulla programmazione delle agende, qualora particolari esigenze organizzative interne o la "criticità" dei tempi d'attesa lo richiedano, fermo restando il rispetto del tetto massimo di prestazioni pattuite.


La riscossione della quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria (ticket) avviene direttamente presso il Fornitore e secondo le modalità vigenti.

La consegna del referto al paziente è a cura del Fornitore secondo le modalità in uso presso le medesime con obbligo di comunicare al Committente eventuali mancati ritiri.

ART. 7 Fatturazione, pagamenti e obblighi del Fornitore

Il Fornitore dovrà emettere regolare fattura mensile per le prestazioni rese nell'arco del mese precedente, allegando alla stessa le ricette del SSN, SASN firmate sia dal Medico che dal Paziente sul retro della richiesta qualora si tratti di ricetta redatta su ricettario cartaceo SSN.

Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale esenzione ticket e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. L'importo delle singole fatture, che verrà addebitato all'Ausl, dovrà essere quello risultante dalla tariffa del nomenclatore, per branca specialistica, dedotto l'importo degli eventuali ticket riscossi e dello sconto concordato. La documentazione giustificativa allegata alla fattura dovrà indicare le quantità erogate di ogni tipologia di prestazione, il relativo importo lordo, lo sconto effettuato e il ticket riscosso.



La stesse regole e livelli di scontistica di cui sopra valgono anche per la fatturazione di eventuali prestazioni erogate con le modalità di accesso previste all' Art. 5 , punto b)

La fattura, intestata alla Azienda USL della Romagna, deve essere inviata all'U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria dell'AUSL della Romagna- sede operativa Cesena.

In caso di eventuali contestazioni sulla congruità delle prestazioni effettuate, ovvero sugli importi fatturati, il fornitore dovrà inoltrare nota di credito entro i 20 giorni successivi alla contestazione oppure potrà controdedurre entro lo stesso termine, decorso il quale, in ipotesi di silenzio, la contestazione si intende accettata.

Il Fornitore si impegna a rispettare il debito informativo nei confronti dell'Azienda inviando i dati concernenti tutte le prestazioni erogate (flusso ASA) entro il giorno 7 del mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni (es. prestazioni di marzo entro 7 aprile) all'Ufficio aziendale competente secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dalla Circolare della Regione Emilia Romagna che regola il flusso ASA (n°9 del 2008, integrata dalla Circolare Regionale n. 2 del 16/2/2011), comprendendo anche i record relativi alle prestazioni interamente remunerate dal cittadino attraverso la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria.

La Struttura in caso di prestazioni rese a cittadini non residenti nell'ambito dell'AUSL della Romagna dovrà attenersi alle seguenti modalità:

- a) le prestazioni rese a cittadini residenti nella Regione Emilia-Romagna dovranno essere addebitate direttamente alle Aziende di rispettiva competenza territoriale;
- b) le prestazioni rese a cittadini residenti in Regioni diverse dalla Regione Emilia-Romagna saranno addebitate all'AUSL della Romagna- sede operativa Cesena, per la successiva compensazione per il tramite dei meccanismi di mobilità sanitaria interregionale.

Le prestazioni rese saranno saldate entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura specificando che tutti i pagamenti avranno valore di acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata nella banca dati regionale.

Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'AUSL è esclusa dagli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 in materia di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, in quanto il servizio in committenza non prevede alcun accesso in luoghi di giuridica disponibilità di quest'ultima, né presso tali luoghi opera personale dipendente dell'AUSL medesima.

ART. 8 Controlli - Incompatibilità

L'Azienda USL può effettuare in qualunque momento controlli e/o ispezioni tendenti ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni rese sia la congruenza tra prescrizioni, prestazioni e relative tariffe, ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi art. 4 , comma 7 della legge n. 412/1991 e smi, si conferma l'incompatibilità assoluta del personale del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore.

La Struttura dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il S.S.N.

ART. 9 Assicurazione.

Il fornitore garantisce di aver sottoscritto adeguata polizza assicurativa a copertura danni derivanti dall'esercizio della propria attività. L'AUSL è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione dell'attività di cui al presente Accordo.

ART 10 Qualità del servizio reso

Il fornitore in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto , si obbliga a:

- porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di



accessibilità ai servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo il numero degli accessi.

- a fornire le attività programmate nel rispetto di requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, protezionistico, di sicurezza strutturale, ambientale, tecnologica, di professionalità e di qualità globale. L'attività contrattata sarà, infatti, immediatamente sospesa anche parzialmente, nel caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali e tecnologiche che possano precludere la sicurezza degli assistiti;
- a concordare ed attuare protocolli operativi approvati in sede regionale e/o aziendale interessanti le discipline oggetto del contratto;
- garantire la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi. In caso di reclamo di un utente, il Fornitore si impegna a fornire tempestivamente adeguata risposta alla Ausl;
- rispettare la normativa vigente in materia di consenso informato;

ART. 11 Trattamento dati sensibili

Nell'ambito del presente atto, l'AUSL di Romagna e la struttura privata accreditata restano autonomi titolari dei rispettivi trattamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.

ART. 12 Codice di comportamento e normativa prevenzione corruzione

Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Azienda USL della Romagna pubblicato sul sito Amministrazione trasparente.

La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici comporterà la risoluzione dell'accordo, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda.

Il fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all'art. 53, comma 16-ter della L.165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Ausl della Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto.

ART. 13 Foro competente

In caso di controversia tra le Parti, in difetto di bonaria composizione, è competente a decidere il Foro di Ravenna.

ART. 14 Registrazione e regime fiscale

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 delle tariffe - parte 2° - del DPR 26/04/1986 n. 131.

Le spese di bollo sono a carico del Fornitore.

ART. 15 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli accordi con la Regione Emilia Romagna e le Associazioni rappresentative.

Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenute disposizioni aziendali.



Letto, approvato e sottoscritto:

Ravenna, 15.3.2016.

- per l'Ausl della Romagna

- per la Struttura "Kura Imaging s.r.l."

Azienda U.S.L. della Romagna
U.O. Acquisizioni Prestazioni
Sanitarie da Erogatori Esterni
Direttore
Dott.ssa Manuela Manini

KURA IMAGING S.

Via Leopoldo Luechi, 15

47521 CESENA (FC)

Part. IVA 039724104

ALLEGATO:

A) Piano di committenza



**Piano di committenza marzo - agosto 2016 - KURA -
Attività specialistica ambulatoriale**

budget lordo tariffa NTR

€ 41.214,80

budget lordo altri ambiti territoriali Ausl Romagna

€ 1.776,50

Settori - Codici DM - Branche di produzione (descrizione prestazioni)	tariffa NTR	tariffa NTR scontata	produzione				valore tariffario lordo	sconto o iperproduz ione	budget massimo (Lordo scontato)
			settimanale		marzo-agosto 2016				
			1° Vs	Urgente difficile	contr	visite cont.			
88.94.1 - RM MUSCOLOSCHLETRICA (gomito, avambraccio, ginocchio, gamba; caviglia, piede)	177,65	101,26	7	2		232	43%	€ 23.492,44	
TOTALE BUDGET COMPLESSIVO						232 €		€ 23.492,44	

Ravenna, 15.03.2016

In conformità al piano di committenza redatto dal Responsabile committenza sanitaria del Distretto di Cesena - Valle Savio

Per l'Ausl della Romagna Azienda U.S.L. della Romagna
U.O. Acquisizioni Prestazioni
Sanitarie da ~~Esterni~~ Esterni

Per il Poliambulatorio Kura Imaging s.r.l.

Dott.ssa Manuela Manini

KURA IMAGING S.R.L.
Via Leopoldo Lucchi, 157
47521 CESENA (FC)
Part. IVA 03972410405

